

XCVII.

TORNATA DEL 29 MAGGIO 1879

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — Annunzio della convalidazione dei titoli del Senatore Vimercati avvenuta in Comitato segreto — Giuramento dei Senatori Cencelli, Pissavini, Colocci e Vimercati — Discussioni del progetto di legge per Modificazioni alla legge 8 giugno 1873, sulle decime ex-feudali delle provincie Napoletane e Siciliane — Osservazioni del Senatore Pica e risposta del Senatore Miraglia; Relatore — Rinvio dell'articolo allo scrutinio segreto — Progetto di legge per un ossario sul Gianicolo agli Italiani morti per la difesa e la liberazione di Roma nel 1849 e 1870 — Rinvio dell'articolo unico allo scrutinio segreto senza discussione — Relazione del Senatore De Filippo sulla nomina dei nuovi Senatori Massei (dei Conti) Carlo, Mazzoni avvocato Giuseppe e cav. Pietro De Angelis. Le tre nomine sono approvate — votazione a scrutinio segreto dei due anzidetti progetti di legge — Risultato — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, TABARRINI dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

PRESIDENTE. In conformità dell'articolo 91 del nostro Regolamento, annunzio al Senato che il Comitato segreto tenutosi ieri ha deliberato in senso favorevole alla validità della nomina a Senatore del signor Conte Ottaviano Vimercati; il quale perciò sarà ammesso alla prestazione del Giuramento.

Giuramento di quattro Senatori.

PRESIDENTE. Mi viene riferito che è presente nelle sale del Senato il signor Avv. Giuseppe Cencelli. Pregho i signori Senatori Borgatti e Caracciolo di Bella di volerlo introdurre nell'Aula.

(Introdotta il signor Avv. Cencelli presta il

giuramento nella formula consueta, della quale il signor Presidente gli dà lettura).

PRESIDENTE. Do atto al signor Senatore Avv. Giuseppe Cencelli del prestato giuramento, e lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Avv. Luigi Pissavini, prego i signori Senatori Verga e Barbavara di introdurlo nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il Senatore Pissavini presta il giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Senatore Luigi Pissavini del prestato giuramento; e lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio dei suoi diritti.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Marchese Colocci, prego i signori Senatori Borgatti e Chiesi ad introdurlo nell'Aula per la prestazione del suo giuramento.

(Introdotta nell'aula il Senatore Colocci presta giuramento nella consueta formula).

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1879

PRESIDENTE. Do atto del prestato giuramento al Marchese Colocci, e lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il Conte Ottaviano Vimercati, prego i signori Senatori Serra Francesco Maria e Chiesi a volerlo introdurre nell'aula.

(Introdotta nell'aula, presta giuramento nella consueta forma).

De atto al signor Conte Ottaviano Vimercati del prestato giuramento, e lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Discussione del progetto di legge sulle Modificazioni alla legge 8 giugno 1873, N. 1389, sulle decime ex-feudali delle Provincie Napoletane e Siciliane (N. 123).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il progetto di legge sulle «modificazioni alla Legge 8 giugno 1873, N. 1389, sulle decime ex-feudali delle Provincie Napoletane e Siciliane.»

Prego il signor Ministro Guardasigilli a dichiarare se consente che si dia lettura del progetto dell'Ufficio Centrale, o se insiste perchè si legga il progetto ministeriale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Consento che si legga il progetto dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Si dà lettura del testo dell'Ufficio Centrale.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge. Se nessuno chiede la parola si procede alla discussione speciale.

Rileggo l'

Articolo unico.

Agli articoli 4, 9, 17 e 22 della legge 8 giugno 1873, N. 1389, sono sostituiti i seguenti:

Senatore MIRAGLIA, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore.* Questa prima parte si deve votare in ultimo perchè non sappiamo quali modificazioni il Senato vorrà introdurre.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 4. Ove questi criteri manchino, la riduzione in danaro sarà fatta per mezzo di un estimo legale.

(Approvato).

Art. 9. La citazione per la commutazione si farà per ministero di usciere, in carta libera, apponendo all'originale atto la marca da bollo da lire due.

Quando il numero dei convenuti ecceda i trenta, la citazione sarà fatta per proclami pubblici mediante inserzione nel giornale degli annunci giudiziari, e le relative tasse d'inserzione saranno ridotte alla metà. Inoltre una copia del giornale sarà affissa per 8 giorni nella casa comunale, ed un'altra nella cancelleria del Tribunale, e l'affissione sarà certificata vera dal Sindaco e dal cancelliere rispettivamente, i quali prima di tale adempimento richiederanno il deposito di due copie del giornale medesimo per poterne gl'interessati prendere in qualunque tempo cognizione e senza spesa.

Le stesse norme e riduzioni saranno applicate alla notificazione della sentenza.

(Approvato).

Art. 17. Per tutti gli atti e sentenze occorrenti nel giudizio di commutazione, salvo il disposto degli articoli 9 e 10, si farà uso della carta bollata da centesimi 50, e si esigeranno le tasse giudiziarie secondo la tariffa stabilita nei procedimenti avanti ai Pretori.

Queste disposizioni saranno applicate anche ai giudizi cui danno luogo le contestazioni sul diritto della prestazione, ai termini dell'art. 14.

(Approvato).

Art. 22. I creditori della rendita conserveranno il diritto di prelazione a qualunque creditore sopra gli immobili soggetti alla prestazione mediante la iscrizione della rendita stessa, da prendersi nei sei mesi dalla data del giudicato che omologa la commutazione, o del decreto che dichiara esecutoria la decisione degli arbitri o della convenzione.

Le tasse ipotecarie e gli emolumenti ai conservatori per queste iscrizioni sono ridotte alla metà ove su di un solo immobile non si abbiano a prendere più di cinquanta iscrizioni;

occorrendone più di cinquanta, per le ulteriori fino a cento le tasse anzidette saranno ridotte al quarto; e per tutte le successive al dodicesimo, per quindi ripartirsi la somma totale, la quale per metà sarà sopportata dal creditore, e per l'altra metà dai debitori in proporzione della rispettiva quota.

Queste diminuzioni di tasse sono anche applicabili alle commutazioni di rendita dipendenti dalla presente legge, stipulate per accordo delle parti.

Senatore PICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PICA. Pregherei il signor Ministro e la Commissione a dichiarare che, secondo i principî del diritto, queste disposizioni che ora si hanno sono applicabili anche ai giudizi pendenti. Basterebbe una dichiarazione che facesse la Commissione e l'on. Ministro, onde togliere qualunque questione. Se la Commissione non ha difficoltà a fare questa dichiarazione, le questioni saranno evitate.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. L'Ufficio Centrale concorda interamente coll'opinione manifestata dall'on. Senatore Pica; imperocchè, se il beneficio della iscrizione è inteso appunto a riparare a qualche spesa a cui dava luogo il progetto di legge, quando il titolo di commutazione non si è ancora costituito, nel momento certamente in cui i creditori dovranno prendere l'iscrizione possono approfittare del beneficio di questa legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministro fa dichiarazioni identiche.

PRESIDENTE. Non essendo fatta alcuna proposta, si passa ai voti dell'art. 22.

Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora si rilegge l'articolo unico.

Articolo unico.

Agli articoli 4, 9, 17 e 22 della legge 8 giugno 1873, n. 1389, sono sostituiti i seguenti:

È aperta la discussione sopra questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà poi a squittinio segreto.

Approvazione per articoli del progetto di legge: Ossario sul Gianicolo degli Italiani morti per la difesa e liberazione di Roma nel 1849, 1870 (N. 118).

PRESIDENTE. Si procede ora al progetto di legge intitolato: Ossario sul Gianicolo degli Italiani morti per la difesa e liberazione di Roma 1849, 1870.

Domando al signor Ministro se accetta la modificazione introdotta nel progetto della Camera dei Deputati, consistente nella inserzione delle parole: « perchè presero parte alla difesa ».

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L' accetto.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale, e quindi si legge l'articolo con la modificazione introdotta.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere che siano raccolte sul Gianicolo, e precisamente là dove fu posta la prima pietra pel monumento, le ossa di coloro che combattendo morirono per la difesa di Roma nel 1849, o profughi, *perchè presero parte alla difesa*, furono passati per le armi dopo la resa della città, o caddero per la sua liberazione nel 1870.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si procede alla discussione dell'articolo.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico, sarà rinviato alla votazione per isquittinio segreto.

Relazione della verificaione dei titoli di nuovi Senatori.

PRESIDENTE. I signori Senatori componenti la Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi Senatori sono pregati di prendere il loro posto.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Adempio all'incarico ricevuto dalla Commissione per la verificaione dei titoli dei nuovi Senatori per ri-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MAGGIO 1879

ferire sopra la nomina dei signori Massei (dei Conti) Carlo, Mazzeni avv. Giuseppe e De Angelis cav. Pietro.

Signori Senatori. — Con reale decreto del 16 marzo 1879 venne nominato Senatore del Regno il signor Massei (dei Conti) Carlo in base alla categoria 3^a, art. 33 dello Statuto. Risulta che il medesimo ha fatto parte di quattro legislature della Camera dei Deputati, ed essendo nato il 31 di agosto 1793, ha superato l'età voluta dallo Statuto.

Con decreto di egual data fu pure chiamato a far parte di quest'Assemblea l'Avv. Giuseppe Mazzeni, con titolo riferibile alla stessa categoria 3^a, art. 33 dello Statuto. Esso ha provato di essere stato eletto in tre legislature della Camera dei Deputati, di essere nato il 17 dicembre 1808, e di avere perciò l'età prescritta.

Finalmente con decreto della medesima data venne nominato Senatore il cav. Pietro De Angelis, siccome compreso nella categoria 21^a dello Statuto stesso. Consta da certificati prodotti che il medesimo paga da più di tre anni l'imposta di oltre 3000 lire, e risulta ch'egli è nato il 1^o agosto 1809, ed ha perciò l'età voluta.

Onde la vostra Commissione vi propone per tutti e tre i soprannominati Senatori di pronunciare la loro approvazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti separatamente le tre conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

In primo luogo la Commissione propone che sia convalidata la nomina a Senatore del signor Massei (dei Conti) Carlo.

Chi intende di approvare questa conclusione è pregato di sorgere.

(Approvata).

In secondo luogo la Commissione propone che

sia convalidata la nomina a Senatore del signor avv. Giuseppe Mazzeni.

Chi intende di approvare questa conclusione è pregato di sorgere.

(Approvata).

In terzo luogo la Commissione propone che sia convalidata la nomina a Senatore del signor cav. Pietro De Angelis.

Chi intende di approvare questa conclusione è pregato di sorgere.

(Approvata).

Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge, oggi posti in discussione.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Annuncio il risultato delle votazioni.

Modificazioni alla legge 8 giugno 1873, N. 1839, sulle decime ex-feudali delle provincie Napoletane e Siciliane.

Votanti	79
Favorevoli	70
Contrari	9

(Il Senato approva).

Ossario sul Gianicolo degli italiani morti per la difesa e liberazione di Roma 1849, 1870.

Votanti	79
Favorevoli	52
Contrari	27

(Il Senato approva).

Per la nuova tornata i signori Senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).